*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 133° — Numero 121**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 25 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

92A2322

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 maggio 1992.

**Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del Ministero dell'interno in seno al consiglio di amministrazione nella composizione a competenza generale.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1987 con il quale è stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione nella composizione a competenza generale;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1987, con il quale le suddette elezioni, a seguito di rinvio disposto con decreto ministeriale 27 agosto 1987, sono state fissate per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 marzo 1988;

Visti i propri decreti in data 21 aprile 1988, con i quali sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti nel consiglio di amministrazione nella composizione a competenza generale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Visto l'art. 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Considerato che occorre procedere alla elezione di cui all'art. 2 della sopraindicata legge 13 dicembre 1986, n. 903, al fine della ricostituzione del consiglio di amministrazione nella composizione a competenza generale, per il quadriennio che andrà a decorrere dalla proclamazione degli eletti;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 10, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nonché l'art. 2, terzo comma, della succitata legge 13 dicembre 1986, n. 903;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 19 maggio 1992;

Considerato che il presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato prof. dott. Claudio Varrone;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale del Ministero dell'interno da eleggere per la nomina in seno al consiglio di amministrazione a competenza generale di cui all'art. 2 della sopraindicata legge 13 dicembre 1986, n. 903, sono sei, di cui tre effettivi e tre supplenti, ciascuno in rappresentanza della propria componente, rispettivamente uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale della Polizia di Stato, uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

L'elezione dei rappresentanti del predetto personale è indetta per il giorno di domenica 29 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 20, con prosieguo nel giorno di lunedì 30 novembre 1992 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 3.

Le circoscrizioni elettorali, con le relative sedi sono determinate come segue:

1) Piemonte e Valle d'Aosta, con sede a Torino;
2) Liguria, con sede a Genova;
3) Lombardia, con sede a Milano;
4) Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia;
5) Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
6) Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
7) Marche, con sede ad Ancona;
8) Toscana, con sede a Firenze;
9) Umbria, con sede a Perugia;
10) Lazio, con sede a Roma;
11) Abruzzo, con sede a L'Aquila;
12) Molise, con sede a Campobasso;
13) Campania, con sede a Napoli;
14) Basilicata, con sede a Potenza;
15) Puglia, con sede a Bari;
16) Calabria, con sede a Catanzaro;
17) Sicilia, con sede a Palermo;
18) Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente:*

Varrone prof. dott. Claudio, consigliere di Stato.

*Componenti:*

1) Lamorgese dott.ssa Luciana, Amministrazione civile dell'interno;

2) De Reggi Augusto, Amministrazione civile dell'interno;

3) Guagnano dott. Giuseppe, Polizia di Stato;

4) Chieco dott. Nunzio, Polizia di Stato;

5) Mazzini ing. Giorgio, Corpo nazionale vigili del fuoco;

6) Maturilli Danilo, Corpo nazionale vigili del fuoco.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 10 giugno 1992 alle ore 17 presso la predetta sede.

Art. 6.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1) PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

*Presidente:*

Rega prof. dott. Raffaele, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Bellomo dott. Antonio, Amministrazione civile dell'interno;

Testa rag. Paola, Amministrazione civile dell'interno;

Tormen Renato, Polizia di Stato;

Stafferini Antonio, Polizia di Stato;

Calvelli ing. Giuseppe Carmine, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Sforza Michele, Corpo nazionale vigili del fuoco.

2) LIGURIA

*Presidente:*

Buffoni dott. Ferdinando, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Gioffrè dott. Pasquale Antonio, Amministrazione civile dell'interno;

Giusti geom. Danilo, Amministrazione civile dell'interno;

Volta dott. Paolo, Polizia di Stato;

Paladini Giovanni, Polizia di Stato;

Antonelli ing. Arturo, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Ciabatti Maria, Corpo nazionale vigili del fuoco.

3) LOMBARDIA

*Presidente:*

Villa prof. dott.ssa Maria, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Tortora dott. Michele, Amministrazione civile dell'interno;

Biolghini Cinzia, Amministrazione civile dell'interno;

Conti dott.ssa Patrizia, Polizia di Stato;

Rugo Giancarlo, Polizia di Stato;

Aimini geom. Emilio, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Stucchi arch. Massimo, Corpo nazionale vigili del fuoco.

4) VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

*Presidente:*

Lanna prof. dott. Elio, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Caterino dott. Enrico Amministrazione civile dell'interno;

Maso Andrea, Amministrazione civile dell'interno;

Misiano dott. Franco, Polizia di Stato;

Sereni dott.ssa Emilia, Polizia di Stato;

Luongo arch. Mauro, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Cordella Giampaolo, Corpo nazionale vigili del fuoco.

5) FRIULI-VENEZIA GIULIA

*Presidente:*

Vergone dott. Pasquale, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Volpe dott. Giovanni, Amministrazione civile dell'interno;

Massimi Riccardo, Amministrazione civile dell'interno;

Licciardello dott. Mario, Polizia di Stato;

Ercole dott.ssa Clementina, Polizia di Stato;

Vallefuoco ing. Gaetano, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Forleo Nicola, Corpo nazionale vigili del fuoco.

6) EMILIA-ROMAGNA

*Presidente:*

Dibari prof. dott. Francesco Paolo, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Attanasio dott.ssa Giuseppina Francesca Maria, Amministrazione civile dell'interno;

Rendina Francesco Antonio, Amministrazione civile dell'interno;

Morelli dott.ssa Maria Luisa, Polizia di Stato;

Licata Giovanni, Polizia di Stato;

Lupica dott. ing. Roberto Giuseppe, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Beghelli Umberto, Corpo nazionale vigili del fuoco.

7) MARCHE

*Presidente:*

Barillari prof. dott. Abramo, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Calcagnini dott.ssa Simona, Amministrazione civile dell'interno;

Anzini rag. Francesco, Amministrazione civile dell'interno;

Tonelli Riccardo, Polizia di Stato;

David Elena, Polizia di Stato;

Martinelli Antonio, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Filippini Antonio, Corpo nazionale vigili del fuoco.

8) TOSCANA

*Presidente:*

Cossu dott. Roberto, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Palermo dott.ssa Anna Adele, Amministrazione civile dell'interno;

Vannucchi Massimo, Amministrazione civile dell'interno;

Latino dott. Gianfranco, Polizia di Stato;

Rondanini Benito, Polizia di Stato;

Tabani Andrea, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Salcioli geom. Luciano, Corpo nazionale vigili del fuoco.

9) UMBRIA

*Presidente:*

Alfano dott. Mario, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Centini Mario, Amministrazione civile dell'interno;

Franceschini Enrico, Amministrazione civile dell'interno;

Stamato dott.ssa Loredana, Polizia di Stato;

Nappi dott. Luigi, Polizia di Stato;

Zappia ing. Michele, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Ciurnella Franco, Corpo nazionale vigili del fuoco.

10) LAZIO

*Presidente:*

Carotenuto dott. rag. Alfonso, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Pardo prof.ssa dott.ssa Marisa, Amministrazione civile dell'interno;

Bottoni Antonio, Amministrazione civile dell'interno;

Gagliano dott. Michele, Polizia di Stato;

Attanasio Mario, Polizia di Stato;

Agresta dott. ing. Gregorio, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Gabrielli ing. Alessandro, Corpo nazionale vigili del fuoco.

11) ABRUZZO

*Presidente:*

Colagrande prof. dott. Alessandro, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Crisi dott.ssa Luciana, Amministrazione civile dell'interno;

Asprini Remo, Amministrazione civile dell'interno;

Caporale dott. Luciano, Polizia di Stato;

Chiarotti dott.ssa Maria Pia, Polizia di Stato;

Giampietro Rosella, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Di Lorenzo Rocco, Corpo nazionale vigili del fuoco.

12) MOLISE

*Presidente:*

Aragno dott. Roberto, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Canale dott. Giuseppe, Amministrazione civile dell'interno;

Gigantiello Domenico, Amministrazione civile dell'interno;

Di Padova Pasquale, Polizia di Stato;

Di Gosta dott. Marcellino, Polizia di Stato;

Mannato Nazareno, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Orlando Remo, Corpo nazionale vigili del fuoco.

13) CAMPANIA

*Presidente:*

Stasi dott.ssa Maria Elena, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Goglia dott.ssa Mariolina, Amministrazione civile dell'interno;

Merola rag. Nicola, Amministrazione civile dell'interno;

Golia Angelo, Polizia di Stato;

La Manna dott. Angelo, Polizia di Stato;

Salvati ing. Giuseppe, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Santoro Mario, Corpo nazionale vigili del fuoco.

14) BASILICATA

*Presidente:*

Cozzoli dott.ssa Olga, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Gentile dott. Alberigo, Amministrazione civile dell'interno;

Scigliuzzo dott. Francesco, Amministrazione civile dell'interno;

Romaniello dott. Giuseppe Beniamino, Polizia di Stato;

Lapolla Giuseppe, Polizia di Stato;

Pomarico Salvatore, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Narciso Donato, Corpo nazionale vigili del fuoco.

15) PUGLIA

*Presidente:*

Ferrero dott.ssa Fulvia, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Carrieri dott.ssa Cinzia, Amministrazione civile dell'interno;

Cazzolle Nunzio, Amministrazione civile dell'interno;

Tomasino rag. Maria Vittoria, Polizia di Stato;

De Santis Luigi, Polizia di Stato;

Quadrello Vito, Corpo nazionale vigili del fuoco;

De Santis Oronzo, Corpo nazionale vigili del fuoco.

16) CALABRIA

*Presidente:*

Messina dott. Lucio Antonino, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Mulè dott.ssa Matilde, Amministrazione civile dell'interno;

Rotta dott. Giuseppe, Amministrazione civile dell'interno;

Scalese Antonio, Polizia di Stato;

Mercurio Saverio, Polizia di Stato;

Rogolino dott. ing. Santo, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Porti Francesco, Corpo nazionale vigili del fuoco.

17) SICILIA

*Presidente:*

Sodano dott. Fulvio, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Piombo dott. Giovanni, Amministrazione civile dell'interno;

Lo Porto Teresa Maria, Amministrazione civile dell'interno;

Marino dott. proc. Sebastiano, Polizia di Stato;

Greco dott. proc. Pietro, Polizia di Stato;

Ingianni dott. ing. Salvatore, Corpo nazionale vigili del fuoco;

D'Angelo Eduardo, Corpo nazionale vigili del fuoco.

18) SARDEGNA

*Presidente:*

Orrù dott. Efisio, Amministrazione civile dell'interno.

*Componenti:*

Gullotta dott. Salvatore, Amministrazione civile dell'interno;

Pala Giovanni Pietro, Amministrazione civile dell'interno;

Magni Ezio, Polizia di Stato;

Fiori Giuseppe, Polizia di Stato;

Cadoni dott. ing. Luciano, Corpo nazionale vigili del fuoco;

Baldini Stefano, Corpo nazionale vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, 22 maggio 1992

*Il Ministro:* SCOTTI

92A2438

DECRETO 22 maggio 1992.

**Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in seno al consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari del personale dell'Amministrazione civile.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, che stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1987, con il quale è stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione nella composizione concernente gli affari del personale dell'Amministrazione civile;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1987, con il quale le suddette elezioni, a seguito di rinvio disposto con decreto ministeriale 27 agosto 1987, sono state fissate per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 marzo 1988;

Visti i propri decreti in data 21 aprile 1988 con i quali sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti in seno al consiglio di amministrazione nella composizione concernente gli affari del personale dell'Amministrazione civile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Considerato che occorre procedere all'elezione di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, al fine della ricostituzione del consiglio di amministrazione, cui compete la trattazione degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, per il quadriennio che andrà a decorrere dalla proclamazione degli eletti;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 10, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nonché l'art. 2, terzo comma, della succitata legge 13 dicembre 1986, n. 903;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 19 maggio 1992;

Considerato che il presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato prof. dott. Tomaso Pala;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno da eleggere per la nomina in seno al consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti, ai sensi dell'art. 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

L'elezione dei rappresentanti del predetto personale è indetta per il giorno di domenica 29 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 20, con prosieguo nel giorno di lunedì 30 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 3.

Le circoscrizioni elettorali, con le relative sedi, sono determinate come segue:

1) Piemonte e Valle d'Aosta, con sede a Torino;

2) Liguria, con sede a Genova;

3) Lombardia, con sede a Milano;

4) Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia;

5) Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;

6) Emilia-Romagna, con sede a Bologna;

7) Marche, con sede ad Ancona;

8) Toscana, con sede a Firenze;

9) Umbria, con sede a Perugia;

10) Lazio, con sede a Roma;

11) Abruzzo, con sede a L'Aquila;

12) Molise, con sede a Campobasso;

13) Campania, con sede a Napoli;

14) Basilicata, con sede a Potenza;

15) Puglia, con sede a Bari;

16) Calabria, con sede a Catanzaro;

17) Sicilia, con sede a Palermo;

18) Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente:*

Pala prof. dott. Tomaso, consigliere di Stato.

*Componenti:*

Vaccaro dott. Aldo;
Scotto Lavina dott.ssa Rosetta;
Lato dott.ssa Anna;
Cava Giuseppe Salvatore;
Bonomo Paolo;
Pilla dott. Antonio.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 10 giugno 1992, alle ore 17, presso la predetta sede.

Art. 6.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1) PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

*Presidente:*

Viana dott. Luigi.

*Componenti:*

Vilasi dott.ssa Giovanna;
Ferraris dott.ssa Laura;
Cordaro dott.ssa Ester;
Vilasi Giuseppe;
Garufi Michele;
Sprio Fulvio.

2) LIGURIA

*Presidente:*

Brassesco dott.ssa Narcisa Livia.

*Componenti:*

Battista dott. Carmine;
Giacobone prof. dott. Maria Pia;
Bertorello dott. Giorgio;
Castellano Elisabetta;
Pace dott.ssa Carmelina;
Santacroce Saverio.

3) LOMBARDIA

*Presidente:*

Tronca dott. Francesco Paolo.

*Componenti:*

Figliossi rag. Virginia;
Aversa dott. rag. Pasquale;
Lopreiato dott.ssa Fortunata;
Orsino Sergio;
Poretti Nicoletta;
Amato Vincenzo.

4) VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

*Presidente:*

Morra dott. Giovanni.

*Componenti:*

Sciarretta rag. Bruno Genesio;
Polizzi dott.ssa Agata;
Pivetta Mario;
Eneide Anna;
Lupo Lionello;
De Negri dott. Carlo.

5) FRIULI-VENEZIA GIULIA

*Presidente:*

Buttolo dott.ssa Fernanda.

*Componenti:*

Molino dott. Michele;
Neri dott.ssa Mattia;
Giannini Vita;
Micheli Bruna;
Gialverde rag. Mariagrazia;
Castellano Pompei.

6) EMILIA-ROMAGNA

*Presidente:*

D'Acunto dott. Lucio.

*Componenti:*

Volpe Prignano dott. Mario;
Formiglio dott. Michele;
Paraggio dott. Renato;
Lupi rag. Nadia;
Muscolino Giuseppe;
Samaritani dott. Gian Luigi.

7) MARCHE

*Presidente:*

Costantini dott. Fabio.

*Componenti:*

Properzi rag. Maria Cristina;
Carra Donatella;
Alessandrini rag. Giorgio;
Di Turi Maria;
Todaro geom. Francesco;
Benfatto Elisabetta.

8) TOSCANA

*Presidente:*

Gioffrè dott. Giuseppe.

*Componenti:*

Simonetti dott.ssa Maria Laura;
Montagna dott.ssa Silvia;
Lattarulo dott. Giovanni;
Crea dott. Vincenzo;
Carotenuto Giuseppe;
De Meo Antonio.

9) UMBRIA

*Presidente:*

De Bonis dott. Antonio.

*Componenti:*

Aquilino Vittorio;
De Sario dott.ssa Flavia;
Carletti Elio;
Corrado Carlo Eugenio;
Centini Mario;
Dorillo rag. Paolo.

10) LAZIO

*Presidente:*

Borrelli dott. Gaetano.

*Componenti:*

Fusco Roberto;
Caccialino dott. Pompilio;
Antinelli rag. Angela;
Casella Maria Rosaria;
Zamboli rag. Carmine;
Uzan rag. Orlando.

11) ABRUZZO

*Presidente:*

Minunni dott. Pasquale.

*Componenti:*

Coletta Berardino;
Conti dott. Stefano;
D'Altorio rag. Diana;
Silveri rag. Rodolfo;
Biamonti geom. Marco;
Fattore Giampiero.

12) MOLISE

*Presidente:*

Ialenti dott.ssa Maria Paola.

*Componenti:*

Perrino dott.ssa Patrizia;
Lombardi dott. Scipione;
Rossodivita Mario;
Pirone Michelina;
Catalano rag. Zenone Dante:
Amura rag. Carmela.

13) CAMPANIA

*Presidente:*

Arpago dott. Nicola.

*Componenti:*

Falco dott.ssa Maria Assunta;
Ferrer dott. Gioacchino;
Ruocco Antonio;
Luciano Bruno;
Buono Tommaso;
Perrino Oreste.

14) BASILICATA

*Presidente:*

Viggiano prof. dott. Mauro.

*Componenti:*

Armentano dott. Giacomo;
Manzi rag. Rocco Carmelo;
Mauceri dott. Francesco;
Cotugno Giuseppe;
Gambardella Enrico;
Martulli rag. Giuseppe.

15) PUGLIA

*Presidente:*

D'Andrea rag. Giuseppe.

*Componenti:*

Cicoria dott.ssa Pasqua Erminia;
Fortini dott. Roberto;
Ressa dott. Donato;
Cascione dott. Carlo;
Ruggiero Giuseppe;
Marseglia Pietro.

16) CALABRIA

*Presidente:*

Pultrone prof. dott. Andrea.

*Componenti:*

Vardè dott. Annunziato;
Del Giglio dott. Salvatore;
Attianese dott.ssa Raffaella;
Talarico Rossella;
Liotta Efrem Emidio;
Crupi Pasquale.

17) SICILIA

*Presidente:*

Piazza dott. Paolo.

*Componenti:*

Ferrera dott.ssa Donatella;
Ingoglia dott. Baldassarre;
Massocco dott. Umberto;
Filardi Emilio;
Tranchina Antonino;
Lipera rag. Daniele.

18) SARDEGNA

*Presidente:*

Tuveri dott. Giovanni Battista.

*Componenti:*

Portas rag. Pier Giorgio;
Deidda rag. Ivo;
Cannizzo rag. Luigi;
Sassu rag. Maria Luigia;
Pinna Giuseppe;
Floris Efisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, 22 maggio 1992

*Il Ministro:* SCOTTI

92A2439

---

DECRETO 22 maggio 1992.

**Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seno al consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Vista la legge 26 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Rilevato che il 25 ottobre 1992 scadrà il mandato dei rappresentanti del personale in carica in seno al consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato, quindi, che occorre procedere all'elezione di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, al fine della ricostituzione del consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 10, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nonché l'art. 2, terzo comma, della succitata legge 13 dicembre 1986, n. 903;

Visto l'art. 1 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 19 maggio 1992;

Considerato che il presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato dott. Pasquale D'Angelo;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da eleggere per la nomina in seno al consiglio di amministrazione nella composizione di cui all'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, sono otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti.

Art. 2.

L'elezione dei rappresentanti del predetto personale è indetta per il giorno di domenica 29 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 20, con prosieguo nel giorno di lunedì 30 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 3.

Le circoscrizioni elettorali, con le relative sedi, sono determinate come segue:

1) Piemonte e Valle d'Aosta, con sede a Torino;
2) Liguria, con sede a Genova;
3) Lombardia, con sede a Milano;
4) Veneto, con sede a Padova;
5) Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
6) Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
7) Marche, con sede ad Ancona;
8) Toscana, con sede a Firenze;
9) Umbria, con sede a Perugia;
10) Lazio, con sede a Roma;
11) Abruzzo, con sede a L'Aquila;
12) Molise, con sede a Campobasso;
13) Campania, con sede a Napoli;
14) Basilicata, con sede a Potenza;
15) Puglia, con sede a Bari;
16) Calabria, con sede a Catanzaro;
17) Sicilia, con sede a Palermo;
18) Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente:*

D'Angelo dott. Pasquale, consigliere di Stato.

*Componenti:*

Cannata ing. Eugenio, dirigente superiore;

Pacini ing. Antonio, dirigente superiore;

Santagati ing. Enzo, ispettore antincendi coordinatore;

Nardone geom. Giovanni, collaboratore tecnico antincendi;

Longobardo Giovanni, operatore tecnico spec. laboratorio;

Schillaci Giovanni, capo squadra.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 12 giugno 1992 alle ore 9,30 presso la predetta sede.

Art. 6.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1) PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

*Presidente:*

Lazzarotto ing. Ernesto, dirigente superiore.

*Componenti:*

De Marco ing. Luca, ispettore antincendi direttore;
Arcagni Rita, responsabile amministrativo;
Borettaz Lorenzo, vigile permanente;
Rovtar Piero, capo squadra;
Vacca Italo, capo reparto;
Vassallotti rag. Costanzo, responsabile amministrativo contabile.

2) LIGURIA

*Presidente:*

Pilato ing. Liborio, primo dirigente.

*Componenti:*

Manzella ing. Claudio, ispettore antincendi direttore;
Bracco Adriano, capo squadra;
Narcisi Corrado, capo squadra;
Cameirano Luigi, vigile permanente;
Bruni Fulvio, vigile permanente;
Massabò Agostino, direttivo r.e.

3) LOMBARDIA

*Presidente:*

Corbo ing. Leonardo, dirigente superiore.

*Componenti:*

Frattini geom. Italo, responsabile amministrativo;
Mistretta ing. Silvestre, ispettore antincendi direttore;
Marchese ing. Antonio Giovanni, ispettore antincendi direttore;
Tuzzi p.i. Sergio, collaboratore tecnico antincendi;
Cian p.i. Luigi, collaboratore tecnico antincendi;
Limonta geom. Daniele, collaboratore tecnico antincendi.

4) VENETO

*Presidente:*

Tatano ing. Giuseppe, dirigente superiore.

*Componenti:*

Giudice ing. Luigi, ispettore antincendi direttore;
Pasquato ing. Gaetano, ispettore antincendi direttore;
Nicolli Cirillo, capo reparto;
Pegoraro Mario, capo squadra;
Cavinato Roberto, vigile permanente;
Pasquetto Alfredo, responsabile amministrativo contabile.

5) FRIULI-VENEZIA GIULIA

*Presidente:*

Ungaro ing. Roberto, primo dirigente.

*Componenti:*

Giacuzzo ing. Romeo, ispettore antincendi direttore;
Trigatti geom. Franco, collaboratore tecnico antincendi;
Godina Roberto, capo reparto;
Ghermig Carlo, capo squadra;
Derossi Mario, vigile permanente;
Matassa rag. Laura, responsabile amministrativo contabile.

6) EMILIA-ROMAGNA

*Presidente:*

Ravaioli ing. Jano, dirigente superiore.

*Componenti:*

Guglielmi ing. Guglielmo, ispettore antincendi direttore;
Gamberi p.i. Claudio, collaboratore tecnico antincendi;
Vannini Giuseppe, capo reparto;
Zanoli Orlando, capo squadra;
Flammini Antonio, vigile permanente;
Cecchetti rag. Paola, responsabile amministrativo contabile.

7) MARCHE

*Presidente:*

Manzella ing. Francesco, dirigente superiore.

*Componenti:*

Carlucci ing. Carlo, ispettore antincendi coordinatore;
Gagliardi Giovanni, capo reparto;
Baldoni Massimo, capo squadra;
Di Sabatino Ubaldo, vigile permanente;
Eusebi Elio, vigile permanente;
Curzi Sandro, vigile permanente.

8) TOSCANA

*Presidente:*

Marchini ing. Mauro, dirigente superiore.

*Componenti:*

Sparnacci Mario, capo squadra;
Moretti M. Grazia, operatore amministrativo contabile;
Baldassarre p.i. Samuele, collaboratore tecnico antincendi;
Mazzi Agostino, vigile permanente;
Ghiroldi geom. Mario, collaboratore tecnico antincendi;
Burchietti Luciano, capo squadra.

9) UMBRIA

*Presidente:*

Bazzani ing. Bruno, dirigente superiore.

*Componenti:*

Mannino ing. Eros, ispettore antincendi direttore;
Pennella Pennetti geom. Adolfo, collaboratore tecnico antincendi;
Paccamiccio Franco, responsabile amministrativo;
Francesconi Manlio, capo reparto;
Carletti Giuseppe, capo squadra;
Ficola Franco, vigile permanente.

10) LAZIO

*Presidente:*

Del Moro ing. Maurizio, dirigente superiore.

*Componenti:*

Giuliano ing. Sebastiano, ispettore antincendi direttore;
Bianco p.i. Antonio, collaboratore tecnico antincendi;
Serio Andrea, capo reparto;
Gobbi Fabio, capo squadra;
Gianni Fabrizio, vigile permanente;
Brunetti Tiziana, responsabile amministrativo.

11) ABRUZZO

*Presidente:*

Nido ing. Mario, primo dirigente.

*Componenti:*

Mastrogiuseppe ing. Claudio, ispettore antincendi direttore;
Miconi p.i. Gabriele, collaboratore tecnico antincendi;
Polini Fiorenzo, responsabile amministrativo;
Cordeschi Sandro, capo reparto;
Soccorsi Antonio, capo squadra;
Sevi Gianfranco, vigile permanente.

12) MOLISE

*Presidente:*

Bertolini ing. Alessandro, primo dirigente.

*Componenti:*

Di Tullio ing. Michele, ispettore antincendi direttore;
Trevisonno Antonio, responsabile amministrativo;
Mastropaolo Aldo, capo squadra;
Romano Gennaro, capo squadra;
Ialenti Fernando, vigile permanente;
Grieco Carlo, vigile permanente.

13) CAMPANIA

*Presidente:*

D'Errico ing. Alberto, dirigente superiore.

*Componenti:*

D'Andrea ing. Vincenzo, ispettore antincendi direttore;

Marciano Agostino, capo reparto;
Guerriero Generoso, capo squadra;
Santorelli Severino, vigile permanente;
Fusco Michele, capo squadra;
Cappella Salvatore, capotecnico.

14) BASILICATA

*Presidente:*

Ardito ing. Francesco, primo dirigente.

*Componenti:*

Franculli ing. Emanuele, ispettore antincendi direttore;
Giordano geom. Giuseppe, collaboratore tecnico antincendi;
Picerno rag. Luisa, responsabile amministrativo contabile;
Montemurro Donato Michele, operatore amministrativo contabile;
Fanuele Carmela, operatore amministrativo contabile;
Gallucci Antonio, capo reparto.

15) PUGLIA

*Presidente:*

Visone ing. Felice, dirigente superiore.

*Componenti:*

De Salvia ing. Domenico, ispettore generale r.e.;
La Notte ing. Francesco, ispettore antincendi direttore;
Fanelli geom. Giovanni Battista, collaboratore tecnico antincendi;
Sodo rag. Anna Maria, responsabile amministrativo contabile;
Loconsole rag. Daniele, responsabile amministrativo contabile;
Gargano Marta, operatore amministrativo contabile.

16) CALABRIA

*Presidente:*

Lagalla ing. Giuseppe, dirigente superiore.

*Componenti:*

Monterosso ing. Domenico, ispettore antincendi direttore;
Ricci geom. Luigi, collaboratore tecnico antincendi;
Rotundo Enzo, capo squadra;
Surace Giuseppe, capo squadra;
Reitano Pandullo Luigi, direttivo r.e.;
Cosco Tommaso, operatore amministrativo contabile.

17) SICILIA

*Presidente:*

Montesanto ing. Giuseppe, primo dirigente.

*Componenti:*

Trovato ing. Filippo, ispettore antincendi coordinatore;
Gambino rag. Salvatore, responsabile amministrativo contabile;
Scaglione Andrea, capo reparto;
Apprendi Vittorio, capo reparto;
Dispenza Giuseppe, capo squadra;
Traina Pietro, vigile permanente.

18) SARDEGNA

*Presidente:*

Accardi ing. Matteo, dirigente superiore.

*Componenti:*

Spiga ing. Plinio, ispettore antincendi direttore;
Maxia Giampietro, responsabile amministrativo;
Erriu Antonio, vigile permanente;
Canu Michele, capo squadra;
Tintis Piero, capo reparto;
Atzeni Valentino, pittore specializzato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, 22 maggio 1992

*Il Ministro:* SCOTTI

92A2441

DECRETO 25 maggio 1992.

**Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato in seno al consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che fissa in numero di quattro i rappresentanti elettivi del personale della Polizia di Stato in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione delle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

Visto l'art. 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'istituzione e la composizione delle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia;

Visto l'art.. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'istituzione e la composizione delle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente l'istituzione e la composizione della commissione per il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1988, registro n. 23 Interno, foglio n. 57, con il quale sono stati nominati i rappresentanti effettivi e supplenti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 20, foglio n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato;

Considerato che occorre procedere alle elezioni di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, ai fini della ricostituzione per il prossimo quadriennio di durata in carica del consiglio di amministrazione e delle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e della costituzione delle commissioni di cui agli articoli 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale della Polizia di Stato da eleggere in seno al consiglio di amministrazione competente alla trattazione delle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, sono sessantaquattro, di cui trentadue titolari e trantadue supplenti, così suddivisi:

consiglio di amministrazione: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei dirigenti e a quello dei commissari, e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo degli ispettori: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli ispettori, e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti, e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo dei periti tecnici: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei periti tecnici, e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo dei revisori tecnici: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici, e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli esecutori della banda musicale, e quattro supplenti.

Art. 2.

Le elezioni dei rappresentanti del predetto personale sono indette per il giorno domenica 29 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 20, con prosieguo nel giorno lunedì 30 novembre 1992 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 3.

Le circoscrizioni elettorali, con le relative sedi, sono determinate come segue:

1) Piemonte e Valle d'Aosta, con sede a Torino;
2) Liguria, con sede a Genova;
3) Lombardia, con sede a Milano;
4) Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia;
5) Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
6) Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
7) Marche, con sede ad Ancona;
8) Toscana, con sede a Firenze;
9) Umbria, con sede a Perugia;
10) Lazio, con sede a Roma;
11) Abruzzo, con sede a L'Aquila;
12) Molise, con sede a Campobasso;
13) Campania, con sede a Napoli;
14) Basilicata, con sede a Potenza;
15) Puglia, con sede a Bari;
16) Calabria, con sede a Catanzaro;
17) Sicilia, con sede a Palermo;
18) Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente:*

prefetto Spanu dott. Mario, direttore centrale per i servizi elettorali.

*Componenti commissione:*

primo dirigente Di Censo dott. Americo, uff. per la riforma e le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

vice questore aggiunto Petrolino dott.ssa Dora, scuola allievi agenti Roma;

direttore tecnico principale fisico Petecchia Stefano, Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

ispettore Buffo Giovanni, Direzione centrale AA.GG.;

sovrintendente Cernaz Giuseppe, Reparto autonomo Ministero dell'interno;

sovrintendente Fiorini Roberto, Ispettorato generale di P.S. «Viminale»;

assistente capo D'Avino Domenico, Reparto autonomo Ministero dell'interno;

agente Merlilli Emanuele, Ispettorato generale di P.S. «Viminale».

Art. 5.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 30 giugno p.v. presso la predetta sede.

Art. 6.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1) PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Cerbasi Francesco, questura Torino.

*Componenti:*

commissario Cracovia Claudio, questura Torino;
commissario Burdese Silvia, questura Torino;
ispettore capo Fernando Amelia, questura Torino;
sovrintendente Lapertosa Pietro, questura Torino;
assistente capo Aliberti Gennaro, questura Torino;
operatore tecnico Pietrini Giorgio, zona T.L.C. Torino.

2) LIGURIA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Presenti Salvatore, questura Genova.

*Componenti:*

vice questore aggiunto dott. Serrapica Modesto, Polfer Genova;
vice questore aggiunto dott. Cavalera Cosimo, questura Genova;
perito tecnico principale Migliardi Carlo, Autocentro;
vice sovrintendente Mammanello Claudio, questura Genova;
assistente capo Di Martino Francesco, questura Genova;
assistente Gasbarri Luigi, questura Genova.

3) LOMBARDIA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Torre Cosimo, questura Milano.

*Componenti:*

vice questore aggiunto dott. Tortoioli Aida, questura Milano;
commissario capo dott. Guglielmino Filippo, questura Milano;
ispettore principale Lombardi Pietro, questura Milano;
sovrintendente Diazzi Eugenio, questura Milano;
assistente capo Schepis Giovanni, Polstrada Milano;
collaboratore tecnico Squarzanti Maurizio, zona T.L.C. Milano.

4) VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

*Presidente:*

primo dirigente dott. Valla Raffaele, questura Venezia.

*Componenti:*

commissario dott. Morelli Michele, questura Venezia;
commissario dott. Nappi Damiano, questura Venezia;

vice perito tecnico Petrella Giuseppe, Autocentro Venezia;
vice sovrintendente Commissati Valter, questura Venezia;
agente scelto Carlotto Paolo, questura Venezia;
agente scelto Ferrara Raffaele, questura Venezia.

5) FRIULI-VENEZIA GIULIA

*Presidente:*

primo dirigente dott. D'Acierno Umberto, questura Trieste.

*Componenti:*

commissario capo dott. Troiano Francesco, scuola allievi agenti Trieste;
vice commissario dott. Baldelli Ermanno, questura Trieste;
vice perito tecnico Difieri Michele, zona T.L.C. Trieste;
sovrintendente capo Dulcinati Nazzareno, questura Trieste;
assistente Claretti Matteo, questura Trieste;
agente scelto Puzzolo Davide, questura Trieste.

6) EMILIA-ROMAGNA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Negro Umberto, questura Bologna.

*Componenti:*

commissario capo dott. Grazioso Fusco Errico, questura Bologna;
commissario dott.ssa Dosi Donatella, questura Bologna;
ispettore principale Beltramo Giacomo, questura Bologna;
vice sovrintendente Curione Gianfranco, questura Bologna;
assistente capo Dragani Romano, questura Bologna;
collaboratore tecnico Russo Domenico, zona T.L.C. Bologna.

7) MARCHE

*Presidente:*

primo dirigente dott. Pappalardo Agostino, questura Ancona.

*Componenti:*

commissario dott. Materi Filippo, questura Ancona;
vice commissario dott. Balestrieri Felice, questura Ancona;
ispettore capo Bernardini Giuliana, questura Ancona;
revisore capo Masciarelli Nicola, prefettura Ancona;
assistente Massaro Pasqualino, questura Ancona;
agente Duca Daniela, questura Ancona.

8) TOSCANA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Riccio Raffaele, questura Firenze.

*Componenti:*

vice questore aggiunto dott.ssa Zandri Anna Maria, questura Fienze;
commissario dott. Giovannetti Marcó, questura Firenze;
perito tecnico Sabatini Adriano, zona T.L.C. Firenze;
vice sovrintendente Manfrellotti Giovanni, questura Firenze;
assistente capo Rocco Antonio, Polfer Firenze;
agente Canocchi Alessandro, Reparto mobile Firenze.

9) UMBRIA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Franco Pietro, questura Perugia.

*Componenti:*

commissario dott. Peres Renato, questura Perugia;
vice commissario dott. Consiglio Valerio, questura Perugia;
perito capo Lipparoni Francesco, questura Perugia;
sovrintendente Rosina Nicola, questura Perugia;
assistente Giglietti Gianluca, questura Perugia;
agente scelto Reitano Marco, questura Perugia.

10) LAZIO

*Presidente:*

primo dirigente dott. Cioppa Elio, questura Roma.

*Componenti:*

commissario dott. Totaro Gaetano, questura Roma;
direttore tecnico fisico dott.ssa Giovannelli Elena, C.E.D. Roma;
vice ispettore Monti Fabrizio, questura Roma;
vice sovrintendente Passaretti Ermanno, questura Roma;
agente Coluccino Lucia, questura Roma;
agente Summa Antonio, questura Roma.

11) ABRUZZO

*Presidente:*

primo dirigente dott. Di Rocco Giuseppe, questura L'Aquila.

*Componenti:*

vice questore aggiunto dott. Balassone Francesco, questura L'Aquila;
vice commissario dott.ssa D'Alessandro Patrizia, questura L'Aquila;
ispettore Cipollone Federico, questura L'Aquila;
vice revisore tecnico Spognardi Ennio, zona T.L.C. Pescara;
assistente capo Iuculano Giuseppe, Polstrada L'Aquila;
agente Ciullo Anna, questura L'Aquila.

12) MOLISE

*Presidente:*

primo dirigente dott. Vitale Michele, questura Campobasso.

*Componenti:*

vice questore aggiunto dott. Teolis Claudio, questura Campobasso;
commissario dott. Soricelli Luciano, questura Isernia;
ispettore Palumbo Tommaso, questura Campobasso;
sovrintendente D'Onofrio Francesco, questura Campobasso;
collaboratore tecnico Armillotta Saverio, zona T.L.C. Campobasso;
assistente Petrella Michele, questura Campobasso.

13) CAMPANIA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Pastena Giuseppe, questura Napoli.

*Componenti:*

vice questore aggiunto dott. Amodio Camillo, questura Napoli;
commissario capo dott. Laugelli Erminia, questura Napoli;
ispettore capo Lucignano Borrelli Maria, questura Napoli;
vice revisore Brancati Ernesto, questura Napoli;
assistente capo Pagliaro Silvestro, questura Napoli;
assistente Giacalone Nicolò, questura Napoli.

14) BASILICATA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Di Vito Mario, questura Potenza.

*Componenti:*

commissario capo dott. Compagnone Arturo, questura Potenza;
vice commissario dott.ssa Franchini Lucia, questura Potenza;
vice ispettore Vignola Gaetano, questura Potenza;
sovrintendente Mennuti Antonio, questura Potenza;
agente D'Elia Rocco, questura Potenza;
collaboratore tecnico Brienza Giovanni, questura Potenza.

15) PUGLIA

*Presidente:*

primo dirigente dott. De Stefano Carlo, questura Bari.

*Componenti:*

vice questore aggiunto dott. Seccia Giuseppe, Polfer Bari;
commissario dott.ssa Romano Rosa, Polfrontiera Bari;
ispettore capo Cici Domenico, questura Bari;
sovrintendente Bombini Vincenzo, Polfer Bari;
agente scelto De Francesco Vito, questura Bari;
collaboratore tecnico Zambrini Antonio, zona T.L.C. Bari.

16) CALABRIA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Cappelli Antonio, questura Catanzaro.

*Componenti:*

vice questore r.e. dott.ssa Nicastri Rosangela, questura Catanzaro;
commissario dott. Ferrante Antonio, questura Catanzaro;
ispettore Agnello Giuseppe, questura Catanzaro;
vice revisore Infussi Dario, zona T.L.C. Catanzaro;
assistente Soluri Domenico, questura Catanzaro;
agente scelto Rizzuto Michele, questura Catanzaro.

17) SICILIA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Finazzo Giovanni, questura Palermo.

*Componenti:*

commissario dott. Peritore Giuseppe, questura Palermo;
commissario dott.ssa Fascina Serafina, questura Palermo;
ispettore principale Lamendola Carmelo, questura Palermo;
sovrintendente capo Tanania Quirino, Reparto mobile Palermo;
assistente capo Abbasta Antonino, questura Palermo;
operatore tecnico Navarra Gaspare, C.O.T. Palermo.

18) SARDEGNA

*Presidente:*

primo dirigente dott. Carrozza Vincenzo, questura Cagliari.

*Componenti:*

commissario capo dott. Sodaro Antonino, questura Cagliari;
direttore tecnico Povia Mauro, Autocentro Cagliari;
ispettore principale Grande Salvatore, questura Cagliari;
sovrintendente capo Longu Antonio, questura Cagliari;
assistente capo Piras Quintino, Polmare Cagliari;
assistente capo Murgia Marco, zona T.L.C. Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, 25 maggio 1992

*Il Ministro:* SCOTTI

92A2440

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 maggio 1992.

**Riduzione del limite minimo del titolo alcolometrico volumico per le partite del vino D.O.C.G. «Torgiano» provenienti dalle vendemmie 1990 e precedenti.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Torgiano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia «Torgiano» rosso;

Considerato che la D.O.C.G. «Torgiano» rosso, il cui disciplinare di produzione prevede un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%, corrisponde alla tipologia D.O.C. «Torgiano» rosso riserva, in precedenza regolamentata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, che ha previsto nella misura minima del 12% il titolo alcolometrico volumico totale per l'immissione al consumo;

Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, recante disposizioni transitorie, secondo il quale possono usufruire della denominazione di origine controllata e garantita le partite di vino «Torgiano» rosso riserva D.O.C. provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti;

Ritenuta la necessità di consentire la commercializzazione con la D.O.C.G. per le citate partite di vino «Torgiano» rosso riserva provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%, senza pregiudizio per le caratteristiche qualitative delle partite di vino successivamente prodotte nel rispetto della disciplina D.O.C.G.;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, la quale prevede agli articoli 8 e 10 che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Le partite di vino «Torgiano» rosso riserva provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%, possono essere immesse al consumo con la denominazione di origine controllata e garantita, ferme restando tutte le altre caratteristiche previste dal disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990.

Art. 2.

Le partite di vino «Torgiano» D.O.C.G. di cui all'art. 1 devono essere oggetto di regolare denuncia all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1992

*Il Ministro:* GORIA

92A2444

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1992.

**Variazione dei contenuti dichiarati della sigaretta MS Slim.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il proprio decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio, di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 per la marca di sigarette di produzione nazionale «MS Slim»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

| Marca | Contenuto mg/sigaretta nicotina | condensato |
|---|---|---|
| MS Slim | 0,80 | 8,0 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1992

*Il Ministro:* FORMICA

*Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992*
*Registro n. 4, Monopoli, foglio n. 280*

92A2445

DECRETO 9 maggio 1992.

**Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Palermo entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 maggio 1992

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTELLI

92A2504

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 1992.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1986 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Alberto Cavalieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 24-30 gennaio 1991, n. 128/91, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa precitata;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Massimo Forlini, rep. 1771, in data 27 febbraio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Cavalieri, residente a Roma in piazza Ragusa, 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1992

*Il Ministro:* MARINI

92A2448

DECRETO 13 maggio 1992.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Nembo a r.l.», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 settembre 1991 e successivi accertamenti, effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Nembo a responsabilità limitata», con sede in Chioggia (Venezia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Nembo a responsabilità limitata», con

sede in Chioggia (Venezia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gallimberti in data 30 ottobre 1966, rep. n. 18732, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Zannone Guido, residente in via Santa Croce, 637, Venezia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro:* MARINI

92A2449

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 aprile 1992.

**Revoca delle dichiarazioni di territori ufficialmente indenni da tubercolosi bovina per le province di Imperia e Savona.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1968, n. 233, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 21 agosto 1991 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Imperia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 1991;

Visto il decreto 14 febbraio 1972 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Savona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 20 marzo 1972;

Vista la nota n. 38550/467 del 18 marzo 1992 dell'assessorato alla sanità della regione Liguria con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nel territorio delle province della Liguria;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare risulta elevato e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio delle province di Imperia e Savona;

Decreta:

Sono revocate, per il territorio delle province di Imperia e Savona, le dichiarazioni di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1992

*Il Ministro:* DE LORENZO

92A2443

DECRETO 15 maggio 1992.

**Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto presidenziale che demanda al Ministro della sanità il compito di stabilire i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti interessati;

Ritenuto di dover fissare gli elementi dell'intervento di emergenza da sottoporre, a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a codificazione uniforme, fatta salva la possibilità di successivi aggiornamenti, in relazione anche allo sviluppo dei servizi di emergenza;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto indicato in premessa, gli elementi dell'intervento di emergenza, da sottoporre a una codifica uniforme sull'intero territorio nazionale, fatte salve successive integrazioni, sono i seguenti:

1) chiamata dell'utente alla centrale operativa «118»;

2) risposta dell'operatore alla richiesta pervenuta, con particolare riguardo alla tipologia del mezzo di soccorso attivato;

3) intervento degli operatori del mezzo di soccorso;

4) esito dell'intervento di soccorso.

Art. 2.

1. Il sistema di codifica per gli elementi di cui al precedente art. 1 è riportato nell'allegato *A* che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni definiscono le caratteristiche della modulistica da utilizzare per la trascrizione dei codici.

Art. 3.

1. Il debito informativo delle centrali operative verso i vari livelli istituzionali e i flussi informativi ad esso connessi sono stabiliti con successivi decreti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 15 maggio 1992

*Il Ministro:* DE LORENZO

ALLEGATO *A*

# SISTEMI DI CODIFICA

## 1 CHIAMATA DELL'UTENTE

### 1.1 Elementi di identificazione della chiamata

a) codice di identificazione della centrale operativa

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Il codice della centrale operativa è costituito da 5 caratteri, di cui i primi tre identificano la regione, secondo il sistema di codifica in uso per le rilevazioni del Sistema Informativo Sanitario ( D.M. 17/9/1986 in G.U. 15/10/1986, n.240), il quarto e il quinto sono progressivi nell'ambito della regione.

b) numero della chiamata

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]/ [ ] [ ]

Il codice di chiamata è costiuito da 10 caratteri, di cui i primi due identificano l'anno, dal terzo all'ottavo identificano l'evento, gli ultimi due, dopo la barra, identificano il numero dei soggetti colpiti dallo stesso evento.

c) data e ora della chiamata

[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]

Il codice è costituito da otto caratteri, dei quali i primi due identificano l'ora, il terzo e il quarto i minuti, il quinto e il sesto il giorno, il settimo e l'ottavo il mese

d) luogo dove si è verificato l' evento

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ]

Il codice è costituito da 36 caratteri dei quali i primi 34 identificano il Comune attraverso la trascrizione per esteso della sua denominazione, gli ultimi due identificano la Provincia di appartenenza del Comune attraverso la sigla automobilistica

**1.2 Elementi relativi alla identificazione della tipologia del luogo dove si è verificato l'evento**

[ ]

Il codice è costituito da uno solo dei seguenti caratteri:

"S": strada. Si definiscono accaduti in strada tutti gli eventi localizzabili sulla viabilità pubblica o privata o che comunque hanno avuto origine da essa;

"P": uffici ed esercizi pubblici. Si definiscono accaduti in uffici ed esercizi pubblici tutti gli eventi localizzabili in porzioni di edifici adibiti in prevalenza a uffici o attività commerciali (ad es. negozi, uffici postali, alberghi, pensioni);

"Y": impianti sportivi. Si definiscono accaduti in impianti sportivi tutti gli eventi localizzabili in strutture prevalentemente adibite ad attività sportive, (ad es. palestre);

"K": casa. Si definiscono accaduti in casa tutti gli eventi localizzabili in edifici prevalentemente adibiti ad abitazioni;

"L": impianti lavorativi. Si definiscono accaduti in impianti lavorativi tutti gli eventi localizzabili in sedi dove si effettuano in modo esclusivo e organizzato lavori opere (ad es. fabbriche, laboratori, cantieri);

"Q": scuole. Si definiscono accaduti in scuole tutti gli eventi localizzabili in sedi dove si effettuano prevalentemente attività prescolastiche o scolastiche organizzate per l'insegnamento di una o più discipline, (ad es. asili nido, scuole elementari, università);

"Z": altri luoghi. Si definiscono accaduti in altri luoghi tutti gli eventi localizzzabili in ambienti diversi da quelli precedentemente definiti.

**1.3 Numero di persone coinvolte nell'evento**

[ ] [ ]

Il codice è costituito da due caratteri numerici indicanti il numero delle persone coinvolte nell'evento segnalato attraverso la chiamata;

## 1.4 Ipotesi di patologia prevalente

[ ] [ ]

Il codice è costituito da due caratteri . La patologia prevalente, dedotta a seguito della chiamata, è identificata da <u>uno solo</u> dei seguenti codici:

"C1" : patologia di origine Traumatica;

"C2" : patologia di origine Cardiocircolatoria;

"C3" : patologia di origine Respiratoria;

"C4" : patologia di origine Neurologica;

"C5" : patologia di origine Psichiatrica;

"C6" : patologia di origine Neoplastica;

"C7" : Intossicazione;

"C8" : Altra patologia;

"C9" : Patologia non identificata;

"C0" : Etilista;

## 2 <u>RISPOSTA DELL'OPERATORE</u>

## 2.1 Definizione della criticità dell'evento

[ ]

Ai fini di una corretta codifca della definizione della criticità dell'evento si specifica che per stabilire tale codice vanno parametrate le caratteristiche della chiamata con la risposta assistenziale teorica, ponendo attenzione al fatto che questo codice rappresenta la criticità dell'evento e non la risposta effettivamente data.
Il codice è costituito da un carattere che può assumere uno solo dei seguenti valori:

"B" : bianco, non critico.Si definisce non critico un servizio che con ragionevole certezza non ha necessità di essere espletato in tempi brevi;

"V" : verde, poco critico.Si definisce poco critico un intervento differibile;

"G" : giallo, mediamente critico.Si definisce mediamente critico un intervento indifferibile;

"R" : rosso, molto critico.Si definisce molto critico un intervento di emergenza;

**2.2 Giudizio di sintesi sull'evento**

[ ] [ ] [ ] [ ]

Il codice è composto di 4 caratteri dei quali il 1° identifica il tipo di luogo dove si è verificato l'evento, riportando il codice di cui al punto 1.2; il 2° e il 3° identificano l'ipotesi di patologia prevalente, riportando il codice di cui al punto 1.4; il 4° identifica la valutazione di criticità dell'evento, riportando il codice di cui al punto 2.1.

**2.3 Intervento della centrale**

a) Attivazione del medico responsabile

[ ] [ ]

Il codice è costituito da due caratteri e, se presente assume il valore "D1".

b) Attivazione delle competenze mediche di appoggio

[ ] [ ]

Il codice è costituito da due caratteri e, se presente assume il valore "D2".

c) Tipologia di intervento

[ ] [ ]

Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:

"E1" = consiglio telefonico di consultare il medico di base;

"E2" = attivazione guardia medica territoriale;

"E3" = invio mezzo di soccorso.

d) Identificazione mezzo di soccorso

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Il codice è costituito da sei caratteri, identificanti il mezzo di soccorso attivato, dei quali il 1° e il 2° carattere identificano la provincia (sigla automobilistica); i caratteri dal 3° al 6° identificano l'ente di appartenenza e, in questo ambito, la collocazione del mezzo:

- per i mezzi appartenenti alla USL:

  3° e 4° carattere corrispondono al numero della Unità Sanitaria Locale proprietaria del mezzo (secondo codifica regionale);

  5° e 6° carattere corrispondono al progressivo numerico del mezzo secondo l'assegnazione interna alla USL proprietaria del mezzo. Nei casi in cui il progressivo sia superiore a 99 si sostituirà al 5° carattere numerico un alfabetico seguito dal 6° carattere, che resterà numerico;

- per i mezzi appartenenti alla C.R.I.:

  3° carattere è "C";

  4° , 5° e 6° carattere corrispondono a quello assegnato dalla C.R.I. al mezzo;

- per i mezzi appartenenti ad ente diverso:

  3° e 4° carattere sono alfabetici e contraddistinguono su base provinciale l'ente, l'associazione o il privato che ha la proprietà o l'usufrutto del mezzo;

  5° e 6° carattere corrispondono al progressivo numerico del mezzo secondo l'assegnazione interna all'ente, all'associazione o al privato che ha la proprietà del mezzo;

  - per le eliambulanze :

  i caratteri dal 3° al 6° sono anch'essi alfabetici e corrispondono alla marca di immatricolazione assegnata all'areomobile con il certificato di immatricolazione. Viene omessa la marca di nazionalità.

e) <u>Tipologia del mezzo di soccorso</u>
[ ] [ ]

Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:

"E4" = Mezzo appartenente alla USL

"E5" = Mezzo appartenente alla C.R.I.

"E6" = Mezzo appartenente ad ente diverso

"E7" = Eliambulanza

f) ora di invio del mezzo di soccorso
[ ] [ ] [ ] [ ]

Il codice è costituto da 4 caratteri dei quali il 1° e il 2° identificano l'ora, il 3° e il 4° carattere identificano i minuti;

3 INTERVENTO DEGLI OPERATORI DEL MEZZO DI SOCCORSO

a) ora di arrivo sul posto del mezzo di soccorso
[ ] [ ] [ ] [ ]

Il codice è costituto da 4 caratteri dei quali il 1° e il 2° carattere identificano l'ora, il 3° e il 4° carattere identificano i minuti;

b) sesso del paziente
[ ]

Il codice è costituito da un carattere che può assumere uno solo dei seguenti valori:

"M" = maschio
"F" = femmina.

c) età (anche apparente) del paziente
[ ] [ ] [ ]

Il codice è costituito da tre caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:

"H00" = 0-14 anni
"H15" = 15-60 anni
"H61" = 61-75 anni
"H76" = > 75 anni

d) valutazione sanitaria del paziente effettuata dal personale di soccorso giunto sul luogo dell'evento
[ ] [ ]

Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:

"I0" = soggetto che non necessita di intervento
"I1" = soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve
"I2" = soggetto affetto da forma morbosa grave
"I3" = soggetto con compromissione delle funzioni vitali
"I4" = deceduto;

**4 ESITO DELL'INTERVENTO**

a) effettuazione dell'intervento
[ ] [ ]

Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:

"N1" = soccorso non effettuato
"N2" = soccorso effettuato in loco - non necessita ricovero
"N3" = soccorso seguito da trasporto per ricovero

b) destinazione del paziente
[ ] [ ]

Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:

"O1" = paziente inviato al Pronto Soccorso più vicino
"O2" = paziente inviato ad altro Pronto Soccorso

c) ora di arrivo del paziente in ospedale
[ ] [ ] [ ] [ ]

Il codice è costituito da quattro caratteri dei quali il 1° e il 2° carattere identificano l'ora, il 3° e il 4° carattere identificano i minuti.

92A2442

ORDINANZA 12 maggio 1992.

**Misure urgenti per la prevenzione delle parassitosi da Anisakis.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 11 della legge 25 marzo 1959, n. 125;

Visto l'art. 54 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Preso atto dei recenti riscontri di larve di parassiti del genere Anisakis — patogeni per l'uomo — in partite di alici (*Engraulis encrasicolus*) e sardine (*Sardina pilchardus*);

Considerato che l'infestazione da parassiti del genere Anisakis può interessare anche altre specie ittiche ed, in particolare, l'aringa (*Clupea harengus*), lo sgombro (*Scomber scombrus*), il tracuro (*Trachurus trachurus*), il melù (*Gadus potassou*), il pesce sciabola (*Lepidopus caudatus*), il merluzzo (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus sp*);

Visti il parere del Consiglio superiore di sanità e le conseguenti misure cautelari dettate con circolare del Ministro della sanità in data 11 marzo 1992, n. 10;

Vista la direttiva n. 91/493 CEE del 22 luglio 1991 concernente le norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti della pesca;

Tenuto conto dalle diverse tecnologie impiegate nella preparazione, trasformazione e conservazione dei prodotti della pesca;

Ritenuto necessario ed urgente, ai fini della tutela della salute pubblica, adottare ulteriori misure per evitare il consumo di prodotti ittici crudi o praticamente crudi contaminati da larve vitali di Anisakis;

Rilevata altresì, la necessità di rimuovere con urgenza i motivi che hanno portato a significative diminuzioni del consumo di pesce da parte della popolazione;

Rilevato che i citati motivi di urgenza precludono il conformarsi a tutte le modalità procedurali concernenti l'informazione della CEE prevista dalla direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, e ferma restando la disponibilità a valutare ogni eventuale osservazione della CEE e ad emanare gli atti aggiuntivi che si rendessero all'occorrenza necessari;

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Ordina:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

La presente ordinanza si applica alle specie di pesce indicate in premessa, suscettibili di essere parassitate da nematodi del genere Anisakis.

Art. 2.

*Controlli sanitari*

Il controllo sanitario, a cura dei competenti servizi veterinari delle unità sanitarie locali e di confine, del pesce fresco e le relative misure adottate dai veterinari ispettori in ordine alla distruzione di detto pesce in caso di parassitosi a carattere invasivo delle parti edibili, ovvero in ordine all'eventuale bonifica o risanamento, sono effettuati secondo i criteri specificamente riportati nella circolare ministeriale dell'11 marzo 1992, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 14 marzo 1992, n. 62.

Art. 3.

*Processi di risanamento*

1. Al fine di garantire l'efficacia dei processi di bonifica o risanamento del pesce fresco trasferito dai mercati ittici, sotto vincolo sanitario, agli impianti di congelazione o surgelazione specificamente autorizzati, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, a tale trattamento dalla competente unità sanitaria locale, ovvero a quelli per la conservazione in scatola o in altre confezioni, previo trattamento termico, è necessario che:

*a)* le operazioni di decapitazione, eviscerazione ivi compresa quella delle sardine e delle alici, sfilettatura con verifica dell'assenza di parassiti nelle parti edibili e toelettatura finale, siano condotte in modo igienico ed accurato;

*b)* la tecnologia di applicazione delle basse temperature tenga conto dello spessore e della massa dei prodotti da congelare in modo da garantire che — nei tempi all'uopo necessari, qualunque essi siano — si raggiungano al cuore del prodotto valori di temperatura di meno 20 °C od inferiori; solo a partire dai valori così conseguiti, possono ritenersi sufficienti 24 ore di congelazione;

*c)* il tempo minimo di 10 minuti di trattamento termico deve ritenersi sufficiente a partire dal momento in cui i valori di temperatura in ogni punto del prodotto hanno raggiunto almeno i 60 °C. Analogo criterio vale qualora il trattamento termico sia applicato nella fase finale di lavorazione a prodotti già confezionati.

2. Dell'effettuazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettera *b)* è fatto obbligo di autocertificazione.

Art. 4.

*Preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo*

1. Gli stabilimenti ed i laboratori autorizzati, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, alla produzione di preparazioni alimentari a base di pesce

crudo o praticamente crudo quale pesce marinato, pesce affumicato a freddo, specialità gastronomiche a base di pesce crudo o ad esso assimilabile; possono operare secondo uno dei seguenti criteri:

*a)* applicazione dei processi specifici di conservazione ai prodotti della pesca già congelati o surgelati:

provenienti rispettivamente da stabilimenti di congelazione in confezioni originali o da stabilimenti di surgelazione, specificamente autorizzati al trattamento di bonifica di cui all'art. 3, lettere *a)* e *b)*, scortati da autocertificazione, a cura del responsabile dello stabilimento, attestante il trattamento subito;

provenienti dall'estero conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6;

*b)* approvvigionamento diretto di pesce fresco ovvero di pesce congelato o surgelato non trattato conformemente a quanto previsto dall'art. 3, lettere *a)* e *b)*, e — dopo il completamento delle operazioni di cui all'art. 3, lettera *a)* — applicazione dei criteri di seguito indicati:

immediata congelazione alle condizioni di cui all'art. 3, lettera *b)* e successiva lavorazione secondo i processi specifici di conservazione impiegati;

lavorazione secondo i processi specifici di conservazione impiegati e successiva congelazione dei prodotti finiti confezionati, alle condizioni di cui all'art. 3, lettera *b)*.

2. Il trattamento di congelazione di cui all'art. 3, lettera *b)*, può essere effettuato anche sul pesce intero immediatamente dopo l'arrivo allo stabilimento. In tal caso le operazioni di cui all'art. 3, lettera *a)*, devono essere effettuate prima dei processi specifici di conservazione.

3. I prodotti ottenuti secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono essere immessi sul mercato previo confezionamento.

Art. 5.

*Obblighi per i responsabili degli impianti*

I responsabili degli impianti di cui all'art. 3 o degli stabilimenti o laboratori di cui all'art. 4, sono tenuti a:

*a)* assicurare che gli scarti della eviscerazione e delle altre operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, siano tenuti separati dai prodotti destinati al consumo ed, in mancanza di dispositivi speciali per il loro continuo allontanamento ed efficace smaltimento, siano posti in appositi recipienti — in materiale resistente alla corrosione, a tenuta perfetta, muniti di coperchio, facili da pulire, disinfettare e disinfestare — da rimuovere e porre in apposito locale per la loro successiva distruzione o allontanamento ed efficace smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni;

*b)* assicurare che i depositi frigoriferi utilizzati per il risanamento con le basse temperature, siano dotati, ai fini di un adeguato autocontrollo e di una più agevole vigilanza da parte dell'autorità sanitaria competente, di termometri registratori i cui grafici devono essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per almeno tre mesi;

*c)* compilare un registro di carico e scarico con annotazione delle partite di pesce fresco pervenute, dei tempi di congelazione impiegati e delle partite distribuite. Analogo registro deve essere attivato presso gli stabilimenti o laboratori di conservazione in scatola o in altre confezioni del pesce previo trattamento termico, per le relative annotazioni delle partite di pesce in entrata, dei tempi e delle temperature adottate per il trattamento termico e delle partite distribuite;

*d)* al fine di consentire l'attuazione di specifici programmi di vigilanza, informare l'unità sanitaria locale competente per territorio, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, delle lavorazioni di risanamento dei prodotti ittici eventualmente in corso, ovvero di quelle nuove, preliminarmente all'inizio delle lavorazioni.

Art. 6.

*Prodotti di importazione*

Il pesce congelato o surgelato e le preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo proveniente da Stati membri della CEE o dai Stati terzi devono essere accompagnati da un documento rilasciato, rispettivamente, dal fabbricante e dall'autorità sanitaria competente dello Stato di origine, attestante i trattamenti di cui all'art. 3 ai quali sono stati sottoposti.

Art. 7.

*Divieti*

È fatto divieto di:

*a)* immettere sul mercato preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo diverse da quelle previste all'art. 4;

*b)* somministrare specialità gastronomiche a base di pesce crudo o praticamente crudo per la preparazione delle quali siano utilizzati prodotti diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 6 ovvero diversi da prodotti della pesca già congelati o surgelati provenienti rispettivamente da stabilimenti di congelazione in confezioni originali o da stabilimenti di surgelazione, specificamente autorizzati al trattamento di bonifica di cui all'art. 3, lettere *a)* e *b)*.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

*Il Ministro:* DE LORENZO

92A2452

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 maggio 1992.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 29 maggio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992*
*Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 22*

92A2482

DECRETO 18 maggio 1992.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 29 maggio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito

presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992*
*Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 21*

**92A2483**

---

DECRETO 18 maggio 1992.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 29 maggio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 maggio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992*
*Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 20*

**92A2484**

---

DECRETO 18 maggio 1992.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 maggio 1992.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visti i decreti ministeriali del 5 maggio 1992 che hanno disposto per il 15 maggio 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,91 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,90 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,50 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,69 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,47 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 87,80 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992*
*Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 19*

**92A2485**

## MINISTRO PER I PROBLEMI PER LE AREE URBANE

DECRETO 16 maggio 1992.

**Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle richieste di nuovi interventi e di modifiche al programma di interventi per Roma Capitale per l'anno 1992 e modificazione alla denominazione relativa al progetto di realizzazione del liceo Chateaubriand.**

IL MINISTRO PER I PROBLEMI PER LE AREE URBANE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 110, recante: «Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1991 concernente la delega al Ministro per i problemi per le aree urbane ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396;

Visto il proprio decreto del 1° marzo 1992 approvativo del «Programma degli interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Considerato che il predetto decreto, ed il «Programma» che di questo fa parte integrante, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1992;

Considerato che il termine previsto per la presentazione di richieste di nuovi interventi e di modifiche al «Programma» era fissato dal predetto provvedimento al 31 marzo di ciascun anno;

Considerato che la commissione per Roma Capitale ha ritenuto opportuno prorogare, per l'anno 1992, il predetto termine al fine di consentire il regolare svolgimento delle procedure;

Considerato altresì che la commissione per Roma Capitale ha ritenuto opportuno ridefinire la denominazione del progetto di realizzazione del liceo Chateaubriand;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di nuovi interventi e di modifiche al «Programma», per l'anno 1992, è prorogato alla data del 30 settembre.

Art. 2.

Il punto g1.1 del «Programma» è modificato come segue:

«Acquisizione area e realizzazione della nuova sede del liceo Chateaubriand in località Acquafredda; proponenti: Ministero delle finanze e Governo francese».

Roma, 16 maggio 1992

*Il Ministro:* CONTE

**92A2450**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, recante: «Attuazione della direttiva n. 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci».** (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 5, seconda colonna, all'art. 4, comma 2, secondo rigo, è inserita una virgola dopo la parola «designazione»;

alla pag. 8, seconda colonna, all'art. 14, comma 1, dove è scritto: «... è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno *e* con l'ammenda da lire ...», si legga: «... è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno *o* con l'ammenda da lire ...»; al successivo comma 3 del medesimo articolo, dove è scritto: «... è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno *e* con l'ammenda da lire ...», si legga: «... è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno *o* con l'ammenda da lire ...».

**92A2459**

**Comunicato relativo al decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992)

Nel decreto-legge specificato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 11, comma 1, in luogo delle parole: «L'articolo 4, *comma 3*», leggasi: «L'articolo 4, *terzo comma*»;

alla pag. 12, all'art. 16, comma 10, lettera *a)*, in luogo delle parole: «dall'articolo 18, *comma 2*», leggasi: «dall'articolo 18, *secondo comma*»;

alla stessa pagina, all'art. 16, comma 10, lettera *b)*, in luogo delle parole: «legge 25 marzo 1982, *n. 84*», leggasi: «legge 25 marzo 1982, *n. 94*»;

alla stessa pagina, all'art. 16, comma 10, lettera *c)*, in luogo delle parole: «all'articolo 31, *comma 1*», leggasi: «all'articolo 31, *primo comma*».

**92A2505**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 marzo 1992 recante: «Individuazione dei comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1992).

Nella rubrica «Decreti e delibere di comitati di Ministri» nel sommario e alla pag. 18 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, la deliberazione 25 marzo 1992 citata in epigrafe deve intendersi emanata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale anziché dal Comitato interministeriale per la programmazione economica come erroneamente riportato.

**92A2458**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200